



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

PROTOCOLLO DI INTESA

**tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle
autonomie locali, in attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma
15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4**

Allegato parte integrante

Protocollo di intesa

Protocollo d'intesa di attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

PREMESSA

L'articolo 44 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, con l'introduzione dei commi da 15 ter a 15 decies all'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, ha innovato il quadro normativo riguardante le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, prevedendo in particolare una proroga di un periodo di 10 anni rispetto alla data di scadenza fissata dall'articolo 12, comma 15, del d. lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

La proroga vincola il concessionario, in aggiunta ad altri impegni, ai sensi delle lettere a) ed e) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, a versare alla Provincia:

1. un canone aggiuntivo, rispetto ai corrispettivi in essere per l'uso dell'acqua, pari ad euro 62,50 per ogni kW di potenza nominale media di concessione con riferimento all'anno 2008, aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4;
2. un ulteriore importo (cosiddetto "canone ambientale") di 5 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Il comma 15 septies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 prevede che la Giunta provinciale determina, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le quote dei proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate, di cui rispettivamente alla lettera a) e alla lettera e) del comma 15 quater, da destinare ai comuni o loro forme associative nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti. I predetti criteri vengono determinati tenendo conto in particolare degli oneri ambientali derivanti dalle concessioni nonché della finalità di un'equa ripartizione tra gli enti locali dei benefici economici comunque derivanti dalle attività elettriche svolte sul territorio provinciale.

Il successivo comma 15 septies 1 dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, prevede che i proventi e le entrate di cui al comma 15 septies affluiscono al bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative, secondo quanto previsto dal comma 15 septies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

In data 19 settembre 2008 è stato sottoscritto un primo protocollo, con il quale Provincia e Consiglio delle autonomie locali hanno stabilito i principi fondanti per la gestione delle risorse; in particolare il protocollo ha individuato i comuni quali destinatari del 100% dei proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni citate ed ha rinviato ad un successivo accordo il compito di definire gli aspetti operativi per la gestione delle risorse.

In data 30 luglio 2009 è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali il Protocollo d'intesa, in attuazione dell'art. 1 bis 1, commi 15 septies e 15 septies 1, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, che viene ora modificato – per effetto della deliberazione della Giunta provinciale n. 2982 del 23.12.2010 e sottoscritto nella nuova versione dal Presidente della Provincia autonoma di Trento e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali.

- Vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali);
- visto il regolamento interno di organizzazione e di funzionamento della Conferenza permanente per i rapporti tra Provincia ed Autonomie locali adottato dalla medesima Conferenza nella seduta di data 16 marzo 2007;
- visto l'articolo 44 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;
- tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta Provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;
- preso atto dei contenuti dei protocolli sottoscritti tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali in data 19 settembre 2008 e 30 luglio 2009;
- visto il parere espresso dai Consorzi BIM dell'Adige, del Brenta, del Chiese e del Sarca-Mincio.

Tutto ciò premesso,

la Provincia autonoma di Trento, rappresentata dal Presidente della Provincia, Lorenzo Dellai o suo delegato, in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2982, di data 23 dicembre 2010;

il Consiglio delle autonomie locali, rappresentato dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali, Marino Simoni

sottoscrivono il presente

Protocollo d'intesa di attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Articolo 1

Principio di territorialità.

1. Salve le eccezioni stabilite dal presente Protocollo, i proventi derivanti dal canone aggiuntivo di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera a), della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 (di seguito canone aggiuntivo) e dal canone aggiuntivo di cui all'art. 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della medesima legge (di seguito canone ambientale)

vengono riconosciuti ai comuni appartenenti a ciascun bacino imbrifero montano di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 sulla base del principio di territorialità.

2. Il principio di territorialità si traduce nella determinazione del 100% dei canoni spettanti ai comuni ricompresi all'interno del territorio di ciascun BIM sulla base della seguente formula:

canoni aggiuntivi annuali spettanti ai comuni ricompresi all'interno del territorio del BIM $Y = A \times P.n.m. di Y$ e $BIM Y = E \times P.n.m. di Y$,

dove:

A = €62,50 (rivalutato annualmente in base alle previsioni di cui al comma 15 octies dell'art. 1 bis 1 della l.p. n. 4/1998) riferito ai canoni di cui alla lettera a) del comma 15 quater della l.p. n. 4 del 1998;

E = €5,00 (rivalutato annualmente in base alle previsioni di cui al comma 15 octies dell'art. 1 bis 1 della l.p. n. 4/1998) riferito ai canoni di cui alla lettera e) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della l.p. n. 4 del 1998;

P.n.m. di Y = somma delle potenze nominali medie delle concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico riferite agli impianti ubicati nel BIM Y per la produzione di energia idroelettrica ai quali trovino applicazione i canoni aggiuntivi di cui alle lettere a) ed e) del comma 15 quater della dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Articolo 2

Concessione a derivare rilasciata da soggetti diversi dalla Provincia autonoma di Trento

1. Qualora l'impianto per la produzione di energia idroelettrica si trovi sul territorio della Provincia di Trento e sfrutti una o più concessioni a derivare rilasciate da altre Regioni o Province, i canoni aggiuntivi non sono dovuti.

2. Eventuali canoni introdotti dalle Regioni o Province limitrofe con propri provvedimenti o ai sensi di disposizioni nazionali aventi le medesime finalità dei canoni istituiti dalla Provincia autonoma di Trento saranno riconosciuti ai comuni appartenenti a ciascun BIM sulla base del principio di territorialità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Protocollo.

Articolo 3

Concessioni a derivare rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento per impianti di produzione collocati fuori Trentino.

1. Qualora la proroga della concessione a derivare acqua a fini idroelettrici venga rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento per impianti di produzione con opere ubicate, anche parzialmente, fuori dal territorio provinciale, i canoni aggiuntivi ed i canoni ambientali sono ripartiti tra i comuni del BIM trentino territorialmente interessato e le Regioni interessate sulla base di specifici accordi.

2. Tali accordi saranno approvati dalla Giunta provinciale, previo parere del Consiglio della autonomie locali.

3. Per la concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in località Stramentizzo è fatto salvo quanto disposto dall'accordo tra le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante la centrale idroelettrica di San Floriano di data 29 ottobre 2010.

Articolo 4

Diversioni d'acqua.

1. Viene definita "diversione d'acqua" la situazione nella quale la concessione a derivare a fini idroelettrici venga rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento a favore di un impianto di produzione collocato in un BIM trentino diverso rispetto a quello ove si trova il punto di derivazione dell'acqua.
2. In presenza di diversione d'acqua, la suddivisione del valore della potenza nominale media di concessione utile ai fini del calcolo dei canoni aggiuntivi di cui alle lettere a) ed e) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, calcolata con le medesime modalità utilizzate per i sovraccanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere riferita al BIM trentino nel quale si trova il punto di derivazione dell'acqua divertita.
3. Qualora tale derivazione consenta lo sfruttamento a fini idroelettrici all'interno di una pluralità di impianti di produzione, la somma delle potenze nominali medie di concessione assegnate a ciascun impianto e riferite al corso divertito devono analogamente essere riferite al BIM trentino nel quale si trova il punto di derivazione. Le quote vengono calcolate con le medesime modalità utilizzate per i sovraccanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Articolo 5

Articolazione in vallate dei BIM.

1. In presenza di un'articolazione di un singolo BIM in vallate, i canoni aggiuntivi di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) e b), del presente Protocollo vengono suddivisi tra le vallate medesime sulla base dei criteri attualmente vigenti all'interno di ciascun consorzio BIM, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

Articolo 6

Destinatari dei proventi.

1. I proventi relativi ai canoni aggiuntivi di cui alla lettera a) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, all'interno di ciascun consorzio BIM, sono così suddivisi:
 - a) 67,5 %: comuni
 - b) 7,5 %: comunità e comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (in seguito denominato anche "territorio");
 - c) 25 %: comuni più direttamente danneggiati dalla presenza degli impianti idroelettrici e degli elettrodotti.

Articolo 7

Suddivisione della quota di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) - 67,5 %.

1. Ciascun comune ha diritto di percepire, nell'ambito della quota di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a), del presente Protocollo, un importo calcolato sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.
2. La quota spettante ad ogni singolo comune viene determinata da ciascun consorzio BIM sulla base dei criteri tempo per tempo utilizzati per la distribuzione dei sovraccanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959.
3. Qualora tali criteri venissero nel tempo modificati, tale modifica avrà effetto, ai fini del presente Protocollo, dal primo di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.

4. Tali criteri dovranno essere tempestivamente comunicati all'Agenzia provinciale per l'energia.

Articolo 8

Suddivisione della quota di cui all'articolo 6 comma 1 lettera b) - 7,5 %.

1. Ciascuna comunità ed il territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 hanno diritto di percepire, nell'ambito della quota di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del presente Protocollo, un importo calcolato sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.

2. La quota spettante ad ogni comunità ed al territorio viene determinata dalla somma degli importi spettanti ai comuni ad essi appartenenti sulla base dei criteri di cui all'articolo 5 del presente Protocollo.

3. Sino all'istituzione delle comunità e del territorio le relative risorse sono accantonate, con vincolo tassativo di destinazione, su apposito conto dell'Agenzia provinciale per l'energia.

4. In esito all'istituzione di ciascuna comunità e del territorio, l'Agenzia provinciale per l'energia provvede, sulla base dei fabbisogni di cassa, al versamento delle risorse con le modalità di cui all'articolo 11.

Articolo 9

Suddivisione della quota di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) - 25 %.

1. Ciascun comune ha diritto di percepire, nell'ambito della quota di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente Protocollo un importo calcolato sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.

2. La quota spettante ad ogni singolo comune viene determinata con riferimento alla presenza sul territorio comunale delle seguenti penalizzazioni, fisicamente misurabili e quantificabili come segue:

a) numero di km di rete in AT, con esclusione delle eventuali linee in AT di proprietà dei soggetti distributori di energia elettrica operanti in Trentino (SET, AGS, STET, AIR, ACSM, cooperative elettriche, aziende comunali, ecc) e delle linee in AT di proprietà di RFI;

b) numero di km di corsi d'acqua interessati dalle sottrazioni d'acqua per effetto delle derivazioni idroelettriche (espressi considerando lo sviluppo della sponda dx e della sponda sx del corso d'acqua e misurati in pianta), calcolati a valle delle opere di presa/dighe e fino alla restituzione in alveo dalla portata d'acqua sottratta dall'impianto per lo sfruttamento idroelettrico e con il limite comunque definito dal territorio provinciale;

c) numero di km di gallerie e di canali artificiali per la derivazione e l'eventuale accumulo dell'acqua, escluse gallerie e canali che costituiscono scarico di sghiaiatori, dissabbiatori, vasche, ecc.;

d) superficie (espressa in mq) di terreno occupato da edifici centrale e sottostazioni di trasformazione "a cielo aperto" (non in galleria/caverna);

e) numero di opere di presa;

f) superficie (espressa in mq) del serbatoio (o vasca) artificiale individuata alla quota di massima regolazione del serbatoio;

g) volume (espresso in mc) "individuabile" fra la quota di massima e di minima regolazione in laghi naturali adibiti a serbatoi nonché sviluppo (espresso in ml) delle rive del lago alla quota di massimo invaso.

3. Ciascun consorzio BIM della Provincia autonoma di Trento determina all'interno della rispettiva assemblea il peso ponderale da assegnare a ciascuna delle penalizzazioni indicate al comma 2 e, su tale base, ricava l'importo spettante a ciascuno dei comuni ad esso appartenenti in relazione alla proporzionale presenza, all'interno del rispettivo territorio amministrativo, di una o più delle penalizzazioni indicate. Tali importi vengono tempestivamente comunicati anche all'Agenzia provinciale per l'energia.
4. Resta salva, per ciascun consorzio BIM, la facoltà di approvare in assemblea una diversa suddivisione di tale quota, purchè ciò avvenga con il voto unanime di tutti i presenti.
5. Alla ripartizione di tale quota, per il bacino imbrifero dell'Adige partecipano anche i Comuni di S. Michele all'Adige e di Nave S.Rocco.
6. Sino alla determinazione dei proventi di cui al presente articolo destinati a ciascun comune, le relative risorse sono accantonate, con vincolo di destinazione, su apposito conto dell'Agenzia provinciale per l'energia.
7. In esito a tale determinazione, l'Agenzia provinciale per l'energia provvede, sulla base dei fabbisogni di cassa, al versamento delle risorse con le modalità di cui all'articolo 11.

Articolo 10

Disposizioni speciali per il BIM Brenta.

1. Considerata la particolare situazione che contraddistingue il Bacino imbrifero del Brenta, si prevedono disposizioni speciali in deroga ad alcune previsioni del presente Protocollo.
2. La quota di cui all'articolo 4 comma 1 lettera c), viene suddivisa, tra le vallate, nelle seguenti percentuali:
 - Vallata del Brenta: 30%
 - Vallata del Cismon Vanoi: 70%
3. Ciascuna assemblea di vallata provvede ad assumere i provvedimenti indicati dall'articolo 7 del presente Protocollo con riferimento ai comuni di propria competenza.
4. I criteri per la suddivisione delle quote di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del presente Protocollo verranno stabiliti con provvedimento dell'assemblea del BIM Brenta, previa intesa vincolante per l'assemblea generale tra le due assemblee di vallata del medesimo BIM. I criteri dovranno in particolare considerare le modalità di ripartizione dei sovraccanoni BIM previste dalla legge n. 959 del 1953, nonché utilizzare le percentuali di partecipazione alla A.C.S.M. SpA dei comuni del Cismon Vanoi interessati.

Articolo 11

Devoluzione dei proventi.

1. Ciascun comune, utilizzando le procedure ordinarie per la richiesta di erogazioni, inoltra alla struttura competente in materia di autonomie locali richiesta riportante le risorse delle quali chiede il trasferimento sulla base dei fabbisogni di cassa. Sulla base della ripartizione delle risorse stabilita in applicazione del presente Protocollo, l'Agenzia provinciale per l'energia, tempestivamente informata della richiesta da parte della competente struttura, provvede all'erogazione delle relative risorse al consorzio BIM di riferimento, sulla base dei criteri di norma utilizzati nell'ambito della finanza locale.

2. Ciascun BIM, tempestivamente e comunque entro un termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle relative risorse da parte dell'Agenzia provinciale per l'energia, provvede a riversare le risorse medesime ai comuni richiedenti.

3. La struttura provinciale competente in materia di acque pubbliche provvede a fornire all'Agenzia provinciale per l'energia la proiezione dei canoni dovuti a ciascun BIM; l'Agenzia, sulla base di tali dati e dei criteri comunicati dai singoli consorzi BIM, comunica a tutti i comuni interessati la proiezione dei canoni ad essi dovuti, sviluppata per tutta la durata delle proroghe delle grandi derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico ad esso riferibili. Con successive tempestive comunicazioni verranno forniti gli aggiornamenti degli importi in relazione alla rivalutazione effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni. Tali comunicazioni costituiscono titolo per l'accertamento contabile dell'entrata ad essi riferita.

Articolo 12

Finanziamento di progetti strategici.

1. Per sostenere progetti strategici per lo sviluppo socio-economico di un determinato territorio, le comunità, il territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 ed i comuni ad essi appartenenti possono richiedere, attraverso l'approvazione in uno specifico accordo di programma, che le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del presente Protocollo vengano attualizzate dalla Provincia attraverso Cassa del Trentino SpA ed assegnate agli enti locali richiedenti. In tal caso i corrispondenti proventi vengono versati dall'Agenzia provinciale per l'energia a Cassa del Trentino SpA. Di tale operazione viene fornita tempestiva comunicazione al consorzio BIM interessato.

2. Tali progetti devono risultare coerenti con la programmazione provinciale e possono disporre di finanziamenti ulteriori a valere su specifici fondi del bilancio provinciale.

3. L'accordo di programma di cui al comma 1 impegna tutti i comuni direttamente coinvolti ad utilizzare le risorse anticipate per sostenere il progetto strategico di sviluppo.

4. La Giunta provinciale esamina l'accordo di programma entro 30 giorni dal ricevimento, accertando che il progetto proposto rispetti le caratteristiche previste dal presente articolo e, qualora la verifica risulti positiva, impartisce le necessarie indicazioni a Cassa del Trentino SpA.

5. Le disposizioni attuative del presente articolo sono assunte d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 13

Canone ambientale.

1. Il canone ambientale di cui alla lettera e) del comma 15 quater dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, introitato dall'Agenzia provinciale per l'energia ai sensi del comma 15 septies 1 del medesimo articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è assegnato dalla stessa Agenzia alle comunità ed al territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, per il finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale.

2. Gli importi spettanti a ciascuna comunità ed al territorio sono calcolati nel seguente modo:

- a) applicando il principio di territorialità di cui all'art. 1 del presente Protocollo si determina l'importo spettante ai territori ricadenti nel BIM di riferimento;
 - b) l'importo di cui alla precedente lettera a) è ripartito in quote attribuite a ciascun comune appartenente al BIM di riferimento secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 2, del presente Protocollo;
 - c) l'importo spettante a ciascuna comunità ed al territorio deriva dalla somma delle quote individuate secondo la predetta lettera b).
3. Sino all'istituzione delle comunità e del territorio, le risorse stabilite nel presente articolo sono accantonate, con vincolo tassativo di destinazione, su apposito conto dell'Agenzia provinciale per l'energia.
4. A seguito all'istituzione di ciascuna comunità e del territorio, l'Agenzia provinciale per l'energia provvede, sulla base dei fabbisogni di cassa, al versamento diretto delle risorse stabilite nel presente articolo con le modalità di cui all'articolo 11, senza trasferimento al consorzio BIM di riferimento.
5. Le comunità ed il territorio provvederanno d'intesa con i comuni interessati ad individuare i criteri di ammissibilità e le modalità per il finanziamento dei progetti relativi all'attuazione di misure e interventi di miglioramento ambientale di cui al comma 1. I comuni compresi nel territorio, istituito ai sensi della legge provinciale n. 3/2006, provvederanno d'intesa a determinare le modalità di utilizzazione delle predette risorse per il finanziamento dei progetti relativi all'attuazione di misure e interventi di miglioramento ambientale di cui al comma 1.

Articolo 14

Utilizzo dei proventi derivanti dai canoni aggiuntivi.

1. Gli enti locali possono utilizzare i proventi derivanti dai canoni aggiuntivi per finanziare:
 - a) la spesa relativa a interventi in conto capitale;
 - b) la spesa corrente di natura una tantum e la spesa corrente afferente progetti di sviluppo economico del territorio.

Articolo 15

Interpretazioni.

1. I soggetti interessati all'applicazione del presente Protocollo possono presentare al Consiglio delle autonomie locali richiesta di interpretazione autentica di specifiche disposizioni dello stesso.
2. Per favorire la tempestiva interpretazione delle norme dubbie, ciascuna delle parti sottoscrittrici del presente Protocollo nomina, contestualmente alla firma del medesimo, un proprio rappresentante all'interno di una commissione. Il terzo componente viene consensualmente indicato dalle parti sottoscrittrici medesime. La commissione opera a partire dal momento della nomina di tutti i propri componenti.
3. La commissione, entro 30 giorni dalla formulazione del quesito, fornisce interpretazione autentica alla disposizione dubbia.
4. Le parti si impegnano a rispettare l'interpretazione formulata dalla commissione.

Articolo 16

Disposizioni finali.

1. Le disposizioni contenute nel presente Protocollo prevalgono, con decorrenza dalla sottoscrizione, su quelle contenute nel precedente Protocollo di data 30 luglio

2009. Sono fatti salvi gli atti e gli adempimenti posti in essere in vigenza del Protocollo del 30 luglio 2009.

Trento, 21 gennaio 2011

Consiglio delle autonomie locali
IL PRESIDENTE
Marino Simoni

Provincia autonoma di Trento
IL PRESIDENTE
Lorenzo Dellai



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2982**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione del Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 1 bis 1, comma 15 septies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (fascicolo n. 253D10S158).

Il giorno **23 Dicembre 2010** ad ore **09:25** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 44 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, con l'introduzione dei commi da 15 ter a 15 decies all'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, ha innovato il quadro normativo riguardante le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, prevedendo, in particolare, una proroga di un periodo di 10 anni rispetto alla data di scadenza fissata dall'articolo 12, comma 15, del d. lgs. 11 novembre 1999, n. 463.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1 bis 1, commi da 15 ter a 15 decies, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, i concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico hanno esercitato la facoltà di richiedere detta proroga, rispetto alla data di scadenza dei titoli concessori, come previsto dall'articolo 12, comma 15, del d. lgs. 11 novembre 1999, n. 463. La proroga così ottenuta impone al concessionario, in aggiunta ad altri impegni, ai sensi delle lettere a) ed e) del comma 15 quater, dall'articolo 1 bis 1, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 di versare alla Provincia:

1. un canone aggiuntivo, rispetto ai corrispettivi in essere per l'uso dell'acqua, pari ad euro 62,50 per ogni kW di potenza nominale media di concessione con riferimento all'anno 2008, aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4;
2. un ulteriore importo (cosiddetto "canone ambientale") di 5 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione in essere alla data di rilascio della proroga, aggiornato annualmente a partire dall'anno 2009 ai sensi del comma 15 octies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Il comma 15 septies dell'articolo 1 bis 1, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, prevede che la Giunta provinciale determini, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le quote dei proventi dal canone aggiuntivo e dalle entrate, di cui rispettivamente alla lettera a) e alla lettera e) del comma 15 quater del medesimo articolo, da destinare ai comuni o loro forme associative, nonché i criteri di riparto e di assegnazione delle quote ai medesimi enti.

Il successivo comma 15 septies 1 dispone che i proventi e le entrate di cui al comma 15 septies affluiscano al bilancio dell'Agenzia provinciale per l'energia per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative, secondo quanto previsto dal comma 15 septies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

In data 19 settembre 2008 è stato sottoscritto un primo protocollo, con il quale Provincia e Consiglio delle autonomie locali hanno stabilito i principi fondanti per la gestione delle risorse.

In data 30 luglio 2009 è stato sottoscritto dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali un secondo Protocollo d'intesa, in attuazione dell'art. 1 bis 1, commi 15 septies e 15 septies 1, della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Con propria precedente deliberazione n. 2766 del 3 dicembre 2010, la Giunta provinciale ha adottato alcune disposizioni urgenti per l'attuazione del Protocollo di data 30 luglio 2009, limitatamente a quanto disposto in materia del canone aggiuntivo di cui alla sopraccitata lettera a) del comma 15 quater dell'art. 1 bis 1 della legge provinciale n. 4 del 1998. In particolare, l'allegato 1) al predetto atto, dispone alcune direttive di carattere organizzativo e procedimentale per l'erogazione

delle quote annuali di gettito del canone aggiuntivo spettanti agli enti assegnatari; l'allegato 2) fissa le disposizioni attuative per il "Finanziamento di progetti strategici" del Protocollo.

Fatte salve le disposizioni in ultimo così adottate, si ritiene di provvedere ad una revisione tecnica del Protocollo in modo da definire, in una fase di attuazione ormai matura della disciplina, alcune modalità applicative, affrontando in modo definitivo alcune criticità emerse, medio tempore, adottando conseguentemente il nuovo testo.

Il Protocollo in esame risponde, infatti, all'esigenza di provvedere a precisazioni ed adeguamenti di legge (definizione del ruolo della comunità e dei territori di istituiti ai sensi della legge provinciale n. 3/2006) ed interviene precisando l'applicazione del principio di territorialità di cui all'articolo 1 e disponendo in ordine alle modalità di calcolo del riparto del gettito derivante dal canone aggiuntivo di cui all'articolo 1 bis 1, comma 15 quater, lettera e), della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4.

Il nuovo articolo 13, come riscritto, consente di assegnare i fondi alle comunità per il finanziamento di misure e di interventi di miglioramento ambientale. Le comunità provvederanno, d'intesa con i comuni interessati, ad individuare i criteri di ammissibilità e le modalità per il finanziamento dei progetti relativi all'attuazione di misure e interventi di miglioramento ambientale. Allo stesso modo il nuovo articolo 14, come riformulato, dispone in merito alla destinazione dei proventi derivanti dai canoni aggiuntivi per finanziare la spesa relativa ad interventi in conto capitale, la spesa corrente di natura una tantum anche afferente progetti di sviluppo economico del territorio.

Il Protocollo, nel testo allegato, aggiorna infine la materia inserendo un rinvio alla disciplina della concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dal torrente Avisio in località Stramentizzo, di cui all'accordo tra le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante la centrale idroelettrica di San Floriano, siglato in data 29 ottobre 2010.

Dato atto di come il Protocollo, sia stato inviato per l'opportuno esame al Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta di data 13 dicembre 2010, ha approvato, previo l'inserimento di alcune modifiche, il testo del Protocollo, nella forma che si allega alla presente deliberazione;

Ritenuto di approvare, in quanto ritenuto congruo ed opportuno, il Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali, come composto di numero 16 (sedici) articoli, allegato alla presente per costituirne parte integrante ed essenziale, sub. allegato "A", ai sensi e per gli effetti di cui al comma 15 septies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

- vista la legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali);
- visto l'articolo 44 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n.23 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici);
- preso atto dei contenuti dei protocolli sottoscritti tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali in data 19 settembre 2008 e 30 luglio 2009;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi citati in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 15 septies dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, il Protocollo di intesa tra la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle autonomie locali, come composto di numero 16 (sedici) articoli, allegato alla presente per costituirne parte integrante ed essenziale, sub. allegato "A";

2. si autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 1) ;

FS

